



Comune di Lenola
Provincia di Latina

**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2018**

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*;

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle

partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

Il Conto del Bilancio

Lo Stato Patrimoniale

Il Conto Economico

La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di Lenola
Provincia di Latina

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Gli organi di governo del Comune di Lenola, eletti in data 10/06/2018, sono così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente	GUGLIETTA ANGELO
Consigliere	GUGLIETTA ALESSIO
Consigliere	VERARDI FRANCESCO
Consigliere	TRANI BRUNO
Consigliere	MARROCCO SEVERINO
Consigliere	SIMONE MAURO
Consigliere	MARROCCO SANDRO
Consigliere	NICELLI ROBERTO
Consigliere	ANTOGIOVANNI ANDREA
Consigliere	GUGLIETTA PASQUALINO
Consigliere	IZZI PAOLA
Consigliere	PIETROSANTO CARLO

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	MAGNAFICO FERNANDO
Assessore	MARROCCO SEVERINO
Assessore	MARROCCO EMILIA
Assessore	PANNOZZO GIULIO
Assessore	DE FILIPPIS ALESSANDRA

1.2 - LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2018 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	4.166

1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	2	C.1	0
A.2	0	C.2	1
A.3	7	C.3	0
A.4	0	C.4	0
A.5	0	C.5	2
B.1	3	D.1	0
B.2	0	D.2	1
B.3	1	D.3	0
B.4	0	D.4	0
B.5	0	D.5	1
B.6	0	D.6	0
B.7	4	Dirigente	0
TOTALE	0	TOTALE	22

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Comune di Lenola
Provincia di Latina

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.727.482,92	1.712.662,92	0,991421044
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.325.661,01	905.015,44	0,682689943
TITOLO 3	Entrate extratributarie	375.906,96	288.323,63	0,767007959
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	6.375.092,00	222.852,24	0,03495671
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	#DIV/0!
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	0
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.316.621,28	499.059,23	0,379045393
	TOTALE TITOLI	11.270.764,17	3.627.913,46	0,321887088

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	3.349.866,01	2.663.724,21	80%
TITOLO 2	In conto capitale	6.516.598,07	351.087,94	5%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	131.966,08	131.965,08	100%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	0%
TITOLO 9	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.316.621,28	499.059,23	38%
	TOTALE TITOLI	11.465.051,44	3.645.836,46	

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 27/03/2018.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera)
CC.	19	19/04/2018	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020	---
GC	96	17/07/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE D'URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART..175 C. 4 del D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).	CC. 51/2018
GC	115	06/09/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE D'URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART..175 C. 4 del D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).	CC 59/2018
GC	134	30/10/2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE D'URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART..175 C. 4 del D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).	CC. 63/2018
CC	65	29/11/2018	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020	-----

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

numero	data	Descrizione	Comunicazione e al C.C.
75	15/05/2018	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	32
83	31/05/2018	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	42
110	30/08/2018	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	50
125	04/10/2018	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO	58

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2018, con deliberazione della Giunta Comunale sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2018.

Nel corso del 2018 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 36.380,75, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo di vincolo	Delibera di applicazione avanzo di amministrazione					Totale applicato per tipo di vincolo
	G.C. n. 96	G.C. n.134	n.....	n.....	n.....	
	del 17/07/2018/	del 30/10/2018	del .../.../	del .../.../	del .../	
Accantonato	7960					7960
Vincolato						0
Destinato ad investimenti		28420,75				28420,75
Libero						0
Totale	7960	28420,75	0	0	0	36380,75

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETE NZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				960.144,93
RISCOSSIONI	(+)	834.660,45	3.005.760,36	3.840.420,81
PAGAMENTI	(-)	791.746,66	2.982.006,56	3.773.753,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.026.812,52
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.026.812,52
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.229.675,25	622.153,10	1.851.828,35
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.206.076,00	663.829,90	1.869.905,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			59.866,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			12.064,86
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			936.803,34

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	168.232,12	759.583,68	793.647,05	900.845,04	936.803,34

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	168.232,12	759.583,68	793.647,05	900.845,04	936.803,34

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)		900.845,04
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI		-291.920,22
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)		259.806,63
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		-32.113,59
GESTIONE DI COMPETENZA		
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	157.926,52
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	3.627.913,46
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	3.645.836,46
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	71.931,63
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.380,75

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	55.841,20
Entrate correnti (Titolo I II e III)	2.906.001,99
<i>Avanzo applicato alla parte corrente</i>	7.960,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	9.794,49
TOTALE RISORSE CORRENTI	2.960.008,70
Spese titolo I	2.663.724,21
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo IV per rimborso/ estinzione quote capitale prestiti	131.965,08
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	59.866,77
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	2.855.556,06
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	104.452,64
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	222.852,24
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	9.794,49
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	102.085,32
<i>Avanzo amministrazione applicato a investimenti</i>	28.420,75
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	363.152,80
Spese Titolo II	351.087,94
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo III	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	12.064,86
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	363.152,80
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	0,00
3) LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FONDI	
Entrate Titolo VII	0,00
Spese Titolo V	0,00
RISULTATO MOVIMENTO FONDI	0,00

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati: (t10)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	936.803,34
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾	355.312,45
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	200.000,00
Altri accantonamenti	26.940,95
Totale parte accantonata (B)	582.253,40
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.232,80
Vincoli derivanti da trasferimenti	74.884,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	47.531,45
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.108,77
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	131.757,84
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	49.895,86
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	172.896,24
<small>(Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)</small>	

B) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Nel corso del 2015 stato modificato il principio applicato della contabilità finanziaria: in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'ente non si è avvalso di tale facoltà bensì ha adottato il METODO ORDINARIO di calcolo. L'importo del FCDE iscritto a Rendiconto ammonta ad € 355.312,45

B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad

accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In relazione all'istruttoria compiuta, si determina l'accantonamento al fondo per le passività potenziali, (Fondo contenzioso) per un totale di €200.000,00.

B3) Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti:

Il d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, ha istituito una specifica forma di "anticipazione di liquidità" avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa. Con tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza.

La sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità mediante apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione è stata prevista nell'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del D.L. n. 35/2013, "utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 814) che l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015 si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 35/2013, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

Il Comune di Lenola non ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

B4) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario

negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

L'obbligo di creare il fondo per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

Sulla base dell'istruttoria compiuta non risulta accantonato alcun fondo perdite società partecipate in quanto non ricorre la fattispecie.

B5) Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

In data 22/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale per il personale dipendente: pertanto nel corso del 2018 sono stati erogati al personale dipendente gli aumenti contrattuali corrispondenti, che erano stati appositamente accantonati nell'avanzo di amministrazione del 2017. L'applicazione è avvenuta per complessivi € 7.960,00 la restante quota è stata coperta con fondi di bilancio derivanti da economie di spesa.

B6) Altri accantonamenti

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Fondo spese potenziali destinati a coprire eventuali spese impreviste oltre ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e all'indennità di fine mandato per un totale di 26.940,95.

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI: ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ELABORATO SULLA BASE DEI DATI DI CONSUNTIVO.

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € **172.896,24**

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI (A)	€	131.757,84
FONDI ACCANTONATI (B)	€	582.253,40
FONDI DESTINATI (C)	€	49.895,86
FONDI LIBERI (D)	€	172.896,24
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	936.803,34

1.4 Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2018 sono l'equilibrio di parte corrente (tabella 1) e l'equilibrio di parte capitale (tabella 2);

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		960144,93
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	55841,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2906001,99 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2663724,21
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	59866,77
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	131965,08 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		106287,13
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7960,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	9794,49
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		104452,64
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	28420,75
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	102085,32
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	222852,24
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	9794,49
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	351087,94
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	12064,86
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		104452,64

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O) INSERIRE VALORE		104452,64
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	7960,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		96492,64
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale		
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti		
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del		
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con		
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale		
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei		
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del		
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce		
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del		
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei		
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del		
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del		
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo		

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2018				960.144,93
Riscossioni	+	834.660,45	3.005.760,36	3.840.420,81
Pagamenti	-	791.746,66	2.982.006,56	3.773.753,22
FONDO DI CASSA risultante				66.667,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2018				1.026.812,52

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2018 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2017, in € 183.914,45.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2018, si provvede a determinare l'importo della cassa vincolata al 01/01/2019 pari ad € 53.767,98.

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

La legge di bilancio 2018 ha previsto, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2020 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2020, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 618 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), è stato prorogato di un anno - dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. Con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 11/01/2018 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria.

Durante l'esercizio 2018 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2017, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Per l'anno 2018 non è stata più reiterata la deroga prevista, con riferimento al riaccertamento al 31/12/2017, dall'art. 1 comma 880 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) in merito alla possibilità di costituire il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici per le quali l'ente disponesse del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa: per tali investimenti, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Il Comune di Lenola non ha avuto necessità di ricorrere alla deroga di cui all'art. 1 comma 880 della Legge 205/2017.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2014	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
I	Tributarie	44.448,44	56.680,81	37.929,54	83.497,21	118.078,62	206.169,12	546.803,74
II	Trasferimenti	29.200,00		8.616,77	45.304,73	97.432,61	230.860,24	411.414,35
III	Extratributarie	42.991,00			5.479,83	8.668,41	98.396,28	155.535,52
IV	Entrate in c/capitale	61.880,00		32.945,01	419.087,11	53.075,02	86.041,97	653.029,11
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00		25.549,11	0,00	25.549,11
VI	Accensione di prestiti	19.194,97	0,00	30.091,88	0,00	0,00	0,00	49.286,85
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.805,62	0,00	630,00	88,56	0,00	685,49	10.209,67
TOTALE		206.520,03	56.680,81	110.213,20	553.457,44	302.803,77	622.153,10	1.851.828,35

Tito lo	SPESE	precedenti al 2014	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
I	Correnti	313.166,33	25.042,63	40.006,41	70.011,66	144.039,78	426.999,20	1.019.266,01
II	In conto capitale	63.431,28	8.739,99	51.109,85	348.764,92	97.664,39	200.161,33	769.871,76
III	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	2.666,67
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	26.076,48	1.184,28	450,00	7.200,00	9.188,00	34.002,70	78.101,46
TOTALE		402.674,09	34.966,90	91.566,26	425.976,58	250.892,17	663.829,90	1.869.905,90

1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2018, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Rendiconto 2018	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.619.929,97	1.669.472,79	1.727.482,92	1.712.662,92	99,14%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	344.612,86	593.218,10	1.325.661,01	905.015,44	68,27%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	359.560,61	285.119,84	375.906,96	288.323,63	76,70%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.531.090,58	246.840,92	6.375.092,00	222.852,24	3,50%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	102.500,00	0	0	#DIV/0!
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	182.500,00	0	0	#DIV/0!
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	150.000,00	0	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	498.895,98	408.409,68	1.316.621,28	499.059,23	37,90%
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	34934,22	87.000,00	36.380,75	36.380,75	100,00%
Fondo pluriennale vincolato	150409,79	117311,94	157.926,73	157.926,73	100,00%
TOTALE ENTRATE	4.539.434,01	3.692.373,27	11.465.071,65	3.822.220,94	0,33

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Rendiconto 2018	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	2.088.511,63	2.286.428,03	3.349.886,01	2.663.724,21	79,52%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.600.310,89	495.468,39	6.516.598,07	351.087,94	5,39%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	102.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	129.668,50	75.377,87	131.966,08	131.965,08	100,00%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0,00	150.000,00	0	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	498.895,98	408409,68	1.316.621,28	499.059,23	37,90%
TOTALE SPESE	4.317.387,00	3.368.183,97	11.465.071,44	3.645.836,46	31,80%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2016	2017	2018	2018	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	7
IMU	398.017,47	390.321,77	398.000,00	385.590,51	-3,12%
IMU partite arretrate	15.000,00	18.000,00	18.000,00	19.200,00	6,67%
ICI partite arretrate					#DIV/0!
Imposta comunale sulla pubblicità	1.494,42	362,40	2.000,00	381,00	-80,95%
Addizionale IRPEF	126.386,00	134.259,57	132.000,00	137.997,83	4,54%
TASI	114.034,42	115.366,84	114.000,00	114.714,61	0,63%
TASI partite arretrate					#DIV/0!
Altre imposte	295,28	586,06	558,25	558,25	0,00%
TARI	406.174,49	418.814,80	448.480,50	448.480,50	0,00%
TARI partite arretrate					#DIV/0!
TOSAP					#DIV/0!
Altre tasse					#DIV/0!
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.731,38	1.761,35	3.000,00	1.759,98	-41,33%
Fondo solidarietà comunale	556796,51	590000	611444,17	603980,24	-1,22%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.619.929,97	1.669.472,79	1.727.482,92	1.712.662,92	-0,86%

Si premette che, l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 e al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con esclusione della TARI e dell'Imposta di soggiorno, giusta la deroga intervenuta ad opera del D.L. 50/2017. Il medesimo comma ha previsto inoltre che, per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Si fa presente che il decreto legge n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), all'art. 5 ha disposto lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (cosiddetta "pace fiscale"): tale disposizione, ha comportato la cancellazione di residui attivi per un importo complessivo di € 19.546,70.

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2018 è stata accertata la somma di € 385.590,51,

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione, a decorrere dall'esercizio 2017.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). Nell'anno 2018 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2018 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€19.200,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 1.992,10

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2018 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2016 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2016 e in c/residui nel 2017). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è scelto di attuare la modalità di accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto,

Pertanto l'accertamento 2018 è stato pari ad € 137.997,83;

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario .

Come per il 2018, la tassa sui rifiuti (TARI) resta esclusa dal blocco degli aumenti tributari disposti dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 37 della Legge 205/2017.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'accertamento è stato pari ad € 351.301,42

IMPOSTA PUBBLICITA' —

Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite, in quanto entrata gestita direttamente.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Lenola non aveva applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 è nel frattempo intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

L'accertamento per il 2018 è pari ad € 381,00;

COSAP – L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante l'anno.
L'accertamento per il 2018 è pari ad € 16.252,77

PUBBLICHE AFFISSIONI -

Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite.

L'accertamento per il 2018 è pari ad €01.759,98

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE – Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 603.980,24 .

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di €122.595,03 .

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	344.612,89	592.218,10	1.324.361,01	903.715,44	-31,76%
Trasferimenti correnti da famiglie		0,00			#DIV/0!
Trasferimenti correnti da imprese		1.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					#DIV/0!
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					#DIV/0!
TOTALE					
Trasferimenti correnti					#DIV/0!
TASI partite arretrate					#DIV/0!
TOTALE					
Trasferimenti correnti	344.612,89	593.218,10	1.325.661,01	905.015,44	-31,73%

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	309.043,00	244.961,18	322.661,14	247.347,49	76,66
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.600,00	6.342,99	10.000,00	8.612,58	86,13
Interessi attivi	96,90	0,23	400,00	0,29	0,07
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	47.820,71	33.815,44	42.845,82	32.363,27	75,53
TOTALE Entrate extra tributarie	359.560,61	285.119,84	375.906,96	288.323,63	76,70

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Tributi in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Contributi agli investimenti	1.476.941,40	172.305,51	6.168.462,00	127.105,00	2,06056226
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.494,88	10.800,42	111.830,00	2.961,76	2,648448538
Altre entrate in conto capitale	52.654,30	63.734,99	94.800,00	92.785,48	97,8749789
TOTALE Entrate in conto capitale	1.531.090,58	246.840,92	6.375.092,00	222.852,24	3,495670964

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per

spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Gli importi accertati nell'anno 2018 ammontano ad € 92.785,48.

I proventi per permessi di costruire sono stati interamente destinati al finanziamento delle spese in conto capitale

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Gli importi accertati nell'anno 2018 ammontano ad € 0,00.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	#DIV/0!
Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Accensione prestiti a medio-lungo termine	-	182.500,00	-	-	#DIV/0!
Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Entrate da accensione di prestiti	-	182.500,00	-	-	#DIV/0!

Nel corso del 2018 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2018 risulta essere pari ad € 2.207.854,03 .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,48%, contro un limite normativo pari al 10%.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2018 il Comune di non ha effettuato un'operazione di rinegoziazione mutui.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Il Comune di Lenola nel corso del 2018 non ha fatto ricorso all'anticipazione da istituto tesoriere

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Entrate per partite di giro	498.895,98	386.876,58	665.214,04	417.409,00	62,74807429
Entrate per conto terzi	-	21.533,10	651.407,24	81.650,23	12,53443698
TOTALE Entrate	498.895,98	408.409,68	1.316.621,28	499.059,23	37,90453926

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Redditi da lavoro dipendente	811.790,69	850.425,52	912.536,13	865.957,13	94,89565416
Imposte e tasse a carico dell'ente	65.804,63	66.832,60	79.231,39	73.890,69	93,25936349
Acquisto di beni e servizi	1.004.465,35	1.200.150,82	1.798.072,08	1.553.064,97	86,37389943
Trasferimenti correnti	40.290,34	41.246,60	57.480,60	47.653,95	82,90440601
Trasferimenti di tributi	-	94.960,23	-	-	#DIV/0!
Fondi perequativi	-	-	-	-	#DIV/0!
Interessi passivi	101.114,72	-	94.200,62	94.200,62	100
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	5.000,00	1.000,00	20
Altre spese correnti	65.045,90	32.812,26	172.648,57	27.956,85	16,192923
TOTALE Spese correnti	2.088.511,63	2.286.428,03	3.119.169,39	2.663.724,21	85,39851085

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 119 del 09/11/2017 e successive variazioni in corso d'anno, ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. La spesa di personale determinata per l'anno 2018 ai sensi della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad €. 764.994,48 il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2018 (€ 854.403,85) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2018 anche la quota relativa al salario accessorio imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato, per la somma di €40.166,19.

In data 22/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale, pertanto nel corso del 2018 sono stati erogati gli arretrati al personale dipendente non dirigente, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione all'uopo accantonato nei precedenti anni, per un importo di € 7.960,00 e con fondi di bilancio

per la quota restante, corrispondente rispettivamente allo 0,36 per cento per il 2016, all'1,09 per cento per il 2017 ed al 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale), per un totale di € 22.387,40

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al DL 78/2010 ed al DL 95/2012;
- Imposta di bollo e registrazione;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc). Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi:

- trasferimenti alla XII Comunità Montana per € 27.912,46

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 94.200,62

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 1.000,00.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 18.000,00. Nella sezione "variazioni" sono riportati i diversi prelievi eseguiti per un totale di € 11.160,00.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 70.000,00. Non sono state disposte variazioni su questo fondo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali. Per l'anno 2017 e precedenti, a fronte del blocco degli aumenti contrattuali disposti dalla normativa nazionale, è stata accantonata la somma di € 7.960,00, erogata durante il 2018, a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale in data 22/05/2018, congiuntamente alle somme previste in competenza per l'esercizio 2018.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello spit payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni def)	2018 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	#DIV/0!
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.596.985,19	490.239,99	6.241.440,00	344.136,34	5,513733049
Contributi agli investimenti	3.000,00	5.228,40	3.000,00	6.951,60	231,72
Altri trasferimenti in conto capitale	325,70	-	-	-	#DIV/0!
Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese in conto capitale	1.600.310,89	495.468,39	6.244.440,00	351.087,94	5,622408735

INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/01/2018.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni def)	2018 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Acquisizione di attività	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a	-	-	-	-	#DIV/0!
Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	102.500,00	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	102.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni def)	2018 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	129.668,50	75.377,87	131.966,08	131.965,08	99,99924223
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	129.668,50	75.377,87	131.966,08	131.965,08	99,99924223

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

	2016	2017	2018
Debito residuo al 01/01	€ 2.365.032,15	€ 2.235.363,65	€ 2.342.485,78
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ 182.500,00	€ -
Rimborso di prestiti	€ 129.668,50	€ 75.377,87	€ 131.965,08
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 2.235.363,65	€ 2.342.485,78	€ 2.210.520,70

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Il Comune di Lenola, nel 2018, non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa da istituto tesoriere.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

SPESE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016	2017	2018	2018	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Spese per partite di giro	461.446,10	386.876,58	665.214,04	417.409,00	62,74807429
Spese per conto terzi	-	21.553,10	651.407,24	81.650,23	12,53443698
TOTALE Spese	461.446,10	408.429,68	1.316.621,28	499.059,23	37,90453926

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al

periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2018 è pari a:

FPV	2018
FPV - parte corrente	€ 55.841,20
FPV - parte capitale	€102.085,32

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

L'art. 6-ter del DL 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2018
FPV - parte corrente	€ 59.866,77
FPV - parte capitale	€ 12.064,86

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso

di gestione.

Nel 2018 il saldo positivo di parte corrente è stato pari ad € 9.794,49, così come indicato nel prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente.

- l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi:

1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni ;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, accertamenti per € 19.200,00 per ICI ;
- entrate per eventi calamitosi ;
- alienazione di immobilizzazioni accertamenti totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti ;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali , realizzate per € 22.488,30,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) i contributi agli investimenti

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

2.1 - Criteri di formazione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria)

Si richiamano in questa sede commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato."

Inoltre il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017."

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti

territoriali (Arconet) che recita:

“Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell’inventario.”

Considerato quindi che la popolazione residente del Comune di Lenola rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato altresì che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

Il Comune di Lenola ha ritenuto opportuno avvalersi della predetta facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del TUEL

Pertanto il Consiglio Comunale, con proprio atto n.26 del 24/05/2018 ha deliberato il rinvio della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 01.01.2018, ai sensi dell’interpretazione letterale dell’art. 232 comma 2 TUEL, come chiarito da Arconet nella seduta dell’11 aprile 2017;

L’Ente ha preso atto che la Fondazione dell’ANCI (Ifel) con comunicato del 24 aprile 2019, pubblicato sul proprio sito istituzionale www.fondazioneifel.it ha reso noto che nella seduta del 24/4/2019 della Conferenza Stato-Città, convocata su richiesta dell’Anci, “...è stata ribadita e confermata la volontà del Ministero dell’economia e delle finanze di prorogare di un anno la presentazione dei documenti contabili economico-patrimoniali. Purtroppo però la norma che formalizzerà tale proroga sarà presentata solo con un decreto ad hoc, oppure in sede di conversione di uno dei provvedimenti di prossimo esame parlamentare, e pertanto, entrerà in vigore successivamente al termine del 30 aprile.

La Vice Ministra Castelli ha espressamente rassicurato la delegazione Anci, garantendo che i Prefetti non interverranno nelle more dell’approvazione dei rendiconto da parte degli enti interessati e dell’emanazione della norma di rinvio della contabilità economico patrimoniale”;

3. I RISULTATI CONSEGUITI

Il Comune di Lenola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 44 del 24/07/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018/2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

3.1 Analisi dei risultati per programma

Con la presente relazione si presentano i risultati finali dell'azione intrapresa nel corso del 2018, in particolare sono riportate le risultanze della verifica effettuata dai Dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi suddivisi per programmi di bilancio.

3.2 Analisi dei servizi resi alla collettività.

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono.

L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l'indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in materia di certificazione del conto del bilancio.

Per il dettaglio degli indicatori si rimanda all'allegato al conto del bilancio.

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2018	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	108.691,00	101.166,10	7.524,90	107,44%	
Casa riposo anziani			0,00	#DIV/0!	
Fiere e mercati			0,00	#DIV/0!	
Mense scolastiche	33.914,00	81.582,00	-47.668,00	41,57%	
Musei e pinacoteche			0,00	#DIV/0!	
Teatri, spettacoli e mostre			0,00	#DIV/0!	
Colonie e soggiorni stagionali	4.020,00	9.452,00	-5.432,00	42,53%	
Impianti sportivi			0,00	#DIV/0!	
Parchimetri			0,00	#DIV/0!	
Servizi turistici			0,00	#DIV/0!	
Trasporti funebri, pompe funebri			0,00	#DIV/0!	
Uso locali non istituzionali			0,00	#DIV/0!	
TRASPORTO SCOLASTICO	14.624,00	65.787,00	-51.163,00	22,23%	
Totali	161.249,00	257.987,10	-96.738,10	62,50%	

4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

4.1 Equilibri costituzionali.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

Pertanto gli enti dall'esercizio 2018 hanno dovuto conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La materia degli equilibri costituzionali ha subito nel corso del 2018 una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Il comune di Lenola nell'anno 2018 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge 243/2012 (saldo tra le entrate finali e le spese finali), così come risulta dal prospetto allegato a cui si rimanda per i dati di dettaglio.

4.2 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Lenola non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella allegata al Rendiconto

4.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2018, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

4.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

L'ente non possiede quote di partecipazioni in società esterne.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente alla data del 31/12/2018, precisando che i rispettivi bilanci di esercizio sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Acqualatina s.p.a	www.acqualatina.it/
Consorzio Industriale Sud Pontino	www.consorzioindustrialesudpontino.it/

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acqualatina s.p.a	0,39526%
Consorzio Industriale Sud Pontino	4,147%

4.7 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e

partecipate.

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	% di partecip.	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Discordanze
Acqualatina s.p.a.	0,39526 %	3.374,23	3.374,23	1.394,68	1.394,68	

4.10 Spese di personale

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Il dato del costo del personale è determinato, a partire dal 2006, con riferimento a quanto previsto dalla circolare n.9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con riferimento alla riduzione della spesa di personale, le voci di spesa impegnate nell'anno 2018, come considerate dalla circolare n.9 del 17/02/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammontano ad €776.219,10, quindi importo inferiore al valore medio del triennio precedente pari ad €. 854.403,85, come disposto dal D.L. 90/2014, determinato dalla media triennale 2011/2013.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015)

La spesa di personale impegnata nell'anno 2018 risulta così ripartita:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE		
tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006		
	impegnato 2018	
OGGETTO		
SPESE MACROAGGREGATO 1 (compresi buoni pa	865.957,13	(+)
personale in comando da altre amm.ni (1.09)		(+)
IRAP	63.601,73	(+)
TOTALE	929.558,86	(=)
	impegnato 2018	
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE		
categorie protette	20.097,00	(-)
personale comandato presso altre amm.ni		(-)
rinnovo contrattuale	11.224,52	(-)
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.)		(-)
progetto cantiere scuola lavoro		(-)
Incentivi ICI		(-)
Diritti rogito (cap. 280)	3.000,00	
Compensi legali		(-)
Compensi ISTAT		(-)
Rimborso straordinario elettorale	10.415,53	(-)
Rimborsi vari (stabilizzazione LSU)	65.073,54	(-)
Altro- Rimborso Segreteria Convenzionata	54.753,79	(-)
TOTALE SPESE A RIDUZIONE	164.564,38	(=)
TOTALE SPESA NETTA	764.994,48	(=)
MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013:	€ 854.403,85	

4.12 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2018	25,97 gg
l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 1.274310,03

Lenola 07/05/2019

Il Sindaco
F.to Fernando Magnifico

Il Segretario
Ff.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Il responsabile Finanziario
F.to Dott.ssa Assunta Rosato